



Comune di Casalnuovo di Napoli

REGOLAMENTO  
PER LA COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI EDICOLE PER LA  
VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI CHIOSCHI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

## INDICE

- ART. 1 – Obiettivi
- ART. 2 – Riferimenti normativi
- ART. 3 – Oggetto del regolamento
- ART. 4 – Definizioni
- ART. 5 – Ambito di applicazione
- ART. 6 – Individuazione delle aree per l'insediamento dei chioschi
- ART. 7 – Modalità di assegnazione delle aree
- ART. 8 – Procedura di selezione
- ART. 9 – Requisiti di partecipazione
- ART.10 – Carattere temporaneo della concessione
- ART.11 – Convenzione
- ART.12 – Autorizzazioni
- ART.13 – Revoca e recesso unilaterale
- ART.14 – Decadenza
- ART.15 – Cauzione
- ART.16 – Consegna a fine contratto
- ART.17 – Subingresso
- ART.18 – Occupazione senza titolo
- ART.19 – Canone concessorio
- ART.20 – Diritti del Comune
- ART.21 – Decesso del concessionario
- ART.22 \_ SAzioni
- ART.23 – Caratteristiche dei siti
- ART.24 – Superfici minime dei chioschi e delle edicole
- ART.25 – Caratteristiche dei chioschi
- ART.26 – Caratteristiche tipologiche
- ART.27- Rispetto delle norme
- ART.28 – Permesso di costruire
- ART.29 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- ART.30 – Concessione di suolo pubblico
- ART.31- Caratteristiche degli interventi “elementi di arredo urbano”
- ART.32 – Norme transitorie

## ART. 1

### Obiettivi

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi ed edicole nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
- 2) Il Regolamento detta, inoltre, i criteri affinché i manufatti utilizzati rispondano all'esigenza di mantenere elevati l'ordine e il decoro urbano.

## ART. 2

### Riferimenti normativi

- 1) Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore di attività oggetto del presente regolamento è costituito da:
  - a) D.lgs.31 marzo 1998 n.114 "riforma della disciplina relativa al settore del Commercio";
  - b) L.R.7 gennaio 2000 n.1 "Direttive regionali in materia di distribuzione Commerciale";
  - c) D.Lgs.30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
  - d) Legge 25 agosto 1991, n.287 "aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
  - e) Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
  - f) Regolamento Edilizio Comunale vigente e Regolamenti Comunali esistenti in materia.

## ART. 3

### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione di aree pubbliche per la collocazione di chioschi e edicole per un dato periodo di tempo ed utilizzate dai soggetti richiedenti la concessione durante tutto il periodo stabilito.

## ART. 4

### Definizioni

- 1) Si definiscono "aree pubbliche", strade, piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- 2) Per "commercio su aree pubbliche" si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, (l'accesso al pubblico è consentito ove siano rispettate le previste norme igieniche vigenti) su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune di Casalnuovo di Napoli ne abbia la disponibilità;
- 3) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definisce "chiosco" quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, realizzato mediante strutture e manufatti appoggiati ma non fissati al suolo pubblico "in forza di concessione", tradizionalmente concepito per la somministrazione di alimenti e bevande.
- 4) Si definisce "edicola" quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, realizzato mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non fissati al suolo pubblico "in forza di concessione" tradizionalmente concepito per la vendita di giornali quotidiani e periodici.

## ART. 5

### Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio della concessione di suolo pubblico finalizzata alla installazione dei chioschi e delle edicole come definiti all'art. 4 ed individua le modalità costruttive dei manufatti. Per quanto attiene alle norme igienico-sanitarie, si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui alla legislazione vigente ed ai regolamenti del Comune di Casalnuovo. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia agli atti regolamentari del Comune vigenti.

## ART. 6

### Individuazione delle aree per l'insediamento di chioschi ed edicole

Le aree idonee alla collocazione di chioschi vengono individuate con provvedimento della G.C. corredata dai pareri del comando p.m. per le prescrizioni del codice della strada e del settore urbanistica per la compatibilità con gli strumenti urbanistici. Con la stessa delibera di g.c. viene altresì determinato il canone concessorio. Successivamente, attraverso l'emanazione di apposito bando, si procederà all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione

## ART. 7

### Modalità di assegnazione delle aree

Le aree per l'insediamento dei chioschi vengono concesse a soggetti privati mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l'uso temporaneo ed oneroso.

Si procederà all'assegnazione della concessione sulla base di procedura aperta mediante pubblicazione di apposito bando e con aggiudicazione in favore della migliore maggioranza del canone annuo ricognitorio così come fissato dal bando stesso.

In caso di parità finale costituirà titolo di preferenza essere residenti (per le persone fisiche) o avere la propria sede legale (per le persone giuridiche) nel Comune di Casalnuovo da almeno cinque anni

In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte.

Ciascun partecipante potrà comunque risultare concessionario di una sola area, in ordine di graduatoria. A parità di posizione nella graduatoria, il richiedente potrà effettuare la scelta della collocazione preferita entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di concessione.

Le graduatorie, una per ciascuna area, verranno redatte sulla base dell'ordine decrescente delle offerte migliorative del canone annuo ricognitorio.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione, il soggetto risultante al 1° posto in graduatoria dovrà presentare istanza per ottenere il permesso di costruire, che verrà rilasciato entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione delle norme urbanistiche, igienico sanitarie e del presente regolamento. Ottenuto il permesso di costruire si procederà alla formalizzazione del provvedimento di concessione ed alla stipula della relativa concessione.

## ART. 8

### Procedura di selezione

Il bando deve contenere:

- 1) l'indicazione delle aree
- 2) la superficie massima concedibile
- 3) il canone di concessione
- 4) i requisiti di partecipazione

- 5) la documentazione di partecipazione
- 6) le modalità di partecipazione
- 7) le generalità e la qualifica del funzionario responsabile del procedimento

Al bando deve essere assicurata idonea pubblicità almeno trenta giorni prima della scadenza. Al bando sarà data ampia diffusione. In ogni caso le forme minime di pubblicità saranno: manifesti murali affissi per tre volte nei trenta giorni, con cadenza regolare, pubblicazione sul sito web dell'Ente, sul bollettino ufficiale della Regione, all'albo pretorio dell'Ente.

Le domande di partecipazione dovranno contenere le dichiarazioni rilasciate a norma del dpr. 445/2000 e redatte secondo lo schema allegato A.

## ART. 9

### Requisiti di partecipazione

Potranno partecipare tutti i soggetti che siano in possesso di:

- 1) requisito per l'esercizio dell'attività commerciale, così come previsto dall'art. 5 del d. lgs. n. 114/1998. (Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci amministratori, mentre nel caso di società di capitali è richiesto per gli amministratori);
- ~~2) requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa;~~

Qualora l'aggiudicatario sia in possesso di autorizzazione alla somministrazione presso altra sede dovrà provvedere alla presentazione di comunicazione di cessazione dell'attività di somministrazione presso la sede originaria mediante consegna dell'autorizzazione alla Pubblica Amministrazione.

Il soggetto che presenta domanda come componente o legale rappresentante di una società di persone o di capitali non potrà presentare contemporaneamente altra domanda come singola persona fisica.

Qualsiasi variazione dei componenti la società sarà ritenuta motivo di decadenza della concessione dell'area nel caso in cui i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti citati.

I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere costantemente posseduti per tutta la durata del rapporto concessorio. A tale fine l'Ente procederà alla verifica con periodicità annuale.

## ART. 10

### Carattere temporaneo della concessione

1. la concessione potrà avere durata massima di 7 anni, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività.
2. la concessione è rinnovabile per una sola volta per una durata pari al periodo precedente.
3. qualora il concessionario intenda rinnovare la concessione, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della concessione già in atto. Le richieste pervenute dopo tale termine saranno considerate irricevibili.
4. l'occupazione di suolo pubblico può avere caratteristiche temporali limitate ed essere circoscritta sia nelle giornate sia negli orari e non deve arrecare disturbo a terzi.
5. in ogni caso le autorizzazioni e concessioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
6. alla scadenza la concessione decade automaticamente; in caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni;
7. in caso di revoca, decadenza o cessazione della concessione i manufatti potranno essere rimossi con ripristino dello stato dei luoghi a cura e onere del concessionario o ceduti al Comune.

8. gli elementi disciplinati dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono avere caratteristiche di smontabilità.

#### **ART. 11**

##### **Convenzione**

I rapporti tra il Comune e il concessionario sono regolati mediante convenzione conforme allo schema di cui all'allegato "B";

---

---

#### **ART. 12**

##### **Autorizzazioni**

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente. Tutte le autorizzazioni necessarie vanno richieste entro 30 giorni dalla stipula della convenzione. L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal rilascio delle autorizzazioni.

---

---

#### **ART. 13**

##### **Revoca e recesso unilaterale**

Per giustificati motivi di interesse pubblico il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione con il solo onere di notificare al concessionario la revoca ed i motivi giustificativi. Salvo ragioni di particolare urgenza, la revoca va comunicata al concessionario con un preavviso di almeno sei mesi. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima. Niente è dovuto a titolo di rimborso per canoni già versati.

#### **ART. 14**

##### **Decadenza**

il concessionario decade dal suo diritto in caso di:

- mancato pagamento del canone concessorio oltre il termine di gg. 60 fissato dal presente regolamento;
- sublocazione fuori dai casi previsti dal presente regolamento;
- cessione dell'attività non preventivamente autorizzata;
- violazione delle norme edilizie;
- violazione delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro;
- violazione delle norme contributive e associative;

#### **ART. 15**

##### **Cauzione**

Il concessionario dovrà provvedere al versamento di una cauzione pari all'ammontare di un'annualità a garanzia del perfetto ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione medesima. La cauzione non è produttiva di interessi.

## ART. 16

### Consegna a fine contratto

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco, che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro trenta giorni dalla scadenza. Se ciò non dovesse avvenire, il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

## ART. 17

### Subingresso

La concessione si intende rilasciata a titolo personale e non può essere ceduta a terzi, salvo i casi appresso elencati.

Il subingresso è consentito non prima che sia trascorso un periodo pari alla metà della concessione. Il subentrante dovrà essere parimenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

## ART. 18

### Occupazione senza titolo

L'occupazione di suolo pubblico non oggetto della concessione comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'entità del canone rapportata ad un periodo di gg. trenta.

## ART. 19

### Canone concessorio

Il canone concessorio annuo (assorbente la TOSAP) è fissato nella misura determinata dal maggior aumento della base d'asta del bando di gara di assegnazione dei chioschi, tenuto conto delle tariffe di seguito indicate:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - aree coperte piazze o piazzette:     | € 11,00/mq./mese; |
| - aree scoperte piazze o piazzette:    | € 6,50/mq./mese;  |
| - aree coperte marciapiedi o slarghi:  | € 7,00/mq./mese;  |
| - aree scoperte marciapiedi o slarghi: | € 4,50/mq./mese;  |

il canone è soggetto a revisione biennale secondo gli indici di variazione ISTAT.

## ART. 20

### Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando al concessionario, se del caso, di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del chiosco, il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo della immediata rimozione nel termine di 30 gg. In tal caso, sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario. Le eventuali spese di custodia cadono a carico esclusivo del concessionario.

## ART. 21

### Decesso del concessionario

È facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione al coniuge superstite non legalmente separato o ai figli. In tal caso la concessione

sarà rilasciata previa rideterminazione del canone e stipula di nuova convenzione. L'attività andrà intrapresa entro tre mesi dal decesso ove il nuovo concessionario possenga i requisiti per l'esercizio della convenzione.

## ART. 22

### Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico - edilizia, sanitaria e commerciale vigente, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino e conformizzazione, secondo quanto disposto nel presente regolamento, sono punibili ai sensi dell'art. 650 del c.p.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, sempre che non integri le ipotesi di revoca della concessione disciplinate dal presente regolamento o non costituisca una violazione diversamente sanzionata da altre norme regolamentari.

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a) ~~In tutti i casi in cui le norme di commercio e di ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza.~~
- b) Per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento.
- c) Quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata.
- d) Quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito.
- e) Per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 9.

L'occupazione abusiva di spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dal regolamento di polizia urbana, nonché la sanzione accessoria della chiusura temporanea non inferiore a gg. 15.

## ART. 23

### Caratteristiche dei siti

I chioschi potranno essere allocati esclusivamente nelle zone individuate dalla planimetria di ubicazione (allegato B)

Per quanto attiene le caratteristiche igienico sanitarie si richiamano integralmente le disposizioni della normativa sanitaria vigente.

## ART. 24

### Superfici minime dei chioschi e delle edicole

I chioschi dovranno avere una superficie che può variare tra i sei e i quattordici mq., mentre le edicole dovranno avere una dimensione massima di sei mq.

## ART. 25

### Caratteristiche dei chioschi

Il Comune ha fissato nell'allegato "C" le prescrizioni tecniche per i chioschi da installare sul proprio territorio. I chioschi dovranno:

- essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel presente regolamento;
- avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare

modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

#### ART. 26

##### Caratteristiche tipologiche

I chioschi e le altre strutture da ubicarsi su suolo pubblico devono avere le caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione ed il ripristino delle aree allo stato antecedente l'occupazione.

I chioschi e le altre strutture da ubicarsi su suolo pubblico devono essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:

- a) materiali: i tamponamenti esterni e le finiture devono essere costituiti da materiali appropriati alla zona;
- b) esterno: qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità;
- c) impianti tecnici esterni: devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;
- d) insegne ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. È comunque possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di m. 1,40, il cui bordo esterno dovrà avere un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20, salvo il rispetto delle norme legislative vigenti.

L'altezza delle linee di gronda dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a m. 3,00 e non inferiore a m. 2,20. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore al 35%. Sono ammessi sporti inferiori a m. 1,40. La profondità della struttura non deve superare la metà di quella del marciapiede. Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate e ben illustrate in fase progettuale, si esclude l'utilizzo di:

- profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali simili, laminati plastici o altri disegni simili, le coloriture dovranno attenersi al progetto allegato.

#### ART. 27

##### Rispetto delle norme

La collocazione dei chioschi dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal vigente codice della strada e di quelle urbanistiche.

#### ART. 28

##### Permesso di costruire

L'installazione dei chioschi è soggetta a permesso di costruire. Il permesso di costruire viene rilasciato dal responsabile del settore urbanistica entro novanta giorni dalla richiesta.

I relativi lavori di installazione del manufatto devono iniziare entro 6 mesi dal rilascio del permesso di costruire ed essere ultimati entro 6 mesi dall'inizio.

## ART. 29

### Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza viene comunicato il nominativo del responsabile del procedimento.

Se l'interessato non provvede a fornire la documentazione richiesta, l'ufficio provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione. In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l'istanza verrà archiviata. Il provvedimento di autorizzazione è disposto nei 30 giorni successivi all'istanza. Ove l'interessato non dimostri l'avvenuto pagamento degli oneri di autorizzazione, compreso il canone concessorio complessivo annuo, verrà disposta l'archiviazione della pratica.

## ART. 30

### Concessione di suolo pubblico

La concessione di suolo pubblico è subordinata al pagamento di un canone annuale da corrispondersi anticipatamente, anno per anno per tutta la durata della concessione, presso la tesoreria comunale ovvero presso il concessionario delegato alla riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato. ~~Il mancato pagamento alla scadenza fissata comporta l'applicazione di interessi moratori determinati a norma degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/02; decorso l'ulteriore termine di gg. 60 il concessionario decade dalla concessione. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'amministrazione, dovrà essere rimossa. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di giorni 90, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità. Si determina la decadenza della concessione di diritto in caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, nonché quelle di sicurezza stradale.~~

## ART. 31

### Caratteristiche degli interventi "elementi di arredo urbano"

La collocazione di elementi di arredo urbano dovrà essere preliminarmente autorizzata e la superficie da essi occupata concorrerà a formare il canone complessivo di occupazione del suolo pubblico:

#### Fioriere

1. La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. E' ammessa comunque dietro sottoscrizione di impegno con deposito cauzionale di € 500,00 (da aggiornare con atto di g.c.), a garanzia sia della loro continua manutenzione sia della loro rimozione, se a titolo temporaneo.
2. Sono ammesse fioriere in legno naturale e ferro laccato nei colori indicati dall'UTC o rivestite in pietra, purché non levigata, ovvero in materiale di resina plastica di alta qualità.
3. L'altezza complessiva della fioriera con le relative piante non deve essere superiore a mt. 1,30.

#### Gazebo

1. Ai fini del presente regolamento, per gazebo si intende un manufatto, a copertura di spazi esterni complementari a pubblici esercizi, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (escluso l'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in telo, o altre coperture leggere, completamente e permanentemente aperta su tutti i lati ed avente:

- Altezza al colmo non superiore a 3.00 ml;

- Superficie coperta non superiore a 20 mq;
- 2. Al di sotto del gazebo non è consentito posizionare anche se temporaneamente attrezzature varie per l'esercizio dell'attività (cucine, forni, lavandini o altro), è consentito invece collocare sedie e tavolini.

#### **Ombrelloni**

1. L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, per la esiguità dell'impatto e per la provvisorietà della presenza.
2. E' consentito installare ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie, costituiti da struttura in legno e copertura in tela grezza di unica tonalità di colore per ciascun esercizio.

#### **Tavolini, sedie e similari.**

1. Si ammettono solo con struttura in ferro verniciato o in legno e piano tavolo anche in marmo, ovvero in materiale di resina plastica di alta qualità.

#### **Pedane**

1. Per la installazione di pedane deve essere lasciato un percorso pedonale minimo di 2 mt.;
2. Le pedane possono avere una copertura in telo, fissato ad elementi facilmente amovibili e/o ombrelloni;
3. Le pedane possono essere realizzate in legno o in alluminio;
4. Le pedane devono essere realizzate in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche;
5. Sempre che non ostacolino il traffico pedonale e/o veicolare, è possibile prevedere pedane collocate anche al di sopra del piano di marciapiede (pedane soprelevate).

#### **Tende con appoggio a terra**

1. Le tende montate su telai rigidi appoggiati a terra ed amovibili sono ammesse solamente là dove gli spazi esterni lo consentano, salvaguardando le esigenze della circolazione veicolare, dei cicli e dei pedoni e nel rispetto delle norme del Codice della strada.
2. Non è consentita l'associazione alle stesse di: tettoie, vetrate, pannellature o qualsiasi altra struttura rigida, anche se rimovibile, a protezione della tenda o del suo meccanismo.

#### **Bacheche**

1. sono consentite le bacheche, purché collocate al piano terreno in presenza di marciapiede, con le seguenti limitazioni:
  - a. con altezza massima pari a quella delle aperture adiacenti;
  - b. con sporgenza massima di cm. 30.
2. In ogni caso la parte praticabile del marciapiede non potrà essere più stretta di 1.20 metri per non intralciare la circolazione pedonale.

### **ART. 32**

#### **Norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, nonché quelle di sicurezza stradale.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI EDICOLE E CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**ALLEGATO C**

integrato con Atto di C.C. n del \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CHIOSCHI**

ELEMENTO COSTRUTTIVO	MATERIALE	ALTERNATIVA DI COLORITURA		
		A	B	C
		VERDE	BLU	GRIGIO
CONVERSE O GRONDAIE	Acciaio zincato	6028*	5000*	7039*
FASCIA E RISVOLTI	Acciaio zincato	6028*	5000*	7039*
ELEMENTI CIECHI E FISSI DELLE PARETI LATERALI	Acciaio	6000*	5014*	7030*
SERRANDE O ANTE ASPORTABILI	Acciaio o alluminio	6028*	5000*	7039*
CHIASSILI	Acciaio o alluminio	6028*	5000*	7039*
FALDE DELLA COPERTURA	Rame naturale o tegole			
CONVERSE O GRONDAIE	Rame naturale o alluminio			
CIELO (SOTIOGRONDA)	Alluminio o cartongesso	9016 (bianco)		
PROFILATI PER BANCO DI VENDITA	Alluminio o marmo o legno	7030(grigio scuro)*		
INTERNI SOFFITTO	Alluminio o cartongesso	9010 (bianco puro)		
INTERNI PARETI	Alluminio o mattoni siporex	7032 (grigio chiaro)		
BASAMENTO IN VISTA	Pietra o granito o acciaio o alluminio	Grigio (superficie naturale o bocciardata per la pietra) 7030 (grigio scuro) per il metallo		

*\*la coloritura riportata è da ritenersi puramente indicativa*